UILPA Penitenziari

Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

DIVISIONE V - SEZIONE I

Prot. n.154490/3.9 Roma, lì 27.6.1996

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

L O R O S E D I

OGGETTO: Remunerazione prestazioni lavoro straordinario personale del Corpo di polizia penitenziaria.- Esercizio finanziario 1996.-

Le limitate risorse disponibili in bilancio impongono la necessità di una più razionale distribuzione del monte ore di lavoro straordinario assegnato.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a disporre che il predetto monte ore sia destinato a retribuire soltanto le ore di lavoro straordinario, eccedenti l'orario d'obbligo di 38 ore settimanali, che il personale del Corpo di polizia penitenziaria è chiamato ad espletare per assicurare, nei previsti turni, i servizi necessari a garantire l'ordine e la sicurezza negli Istituti Penitenziari ed assolvere, altresì, il regolare adempimento del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Pertanto, con decorrenza 1° luglio 1996, potranno essere disposte nell'ambito di ciascun Istituto penitenziario prestazioni di lavoro straordinario, in eccedenza alle 38 ore settimanali, esclusivamente nei confronti del personale del Corpo che quotidianamente assicura i seguenti servizi:

A) - Sorveglianza detenuti all'interno delle sezioni;
B) - Sentinella;
C) - Traduzione e Piantonamento detenuti;
D) - Attività di trattamento svolto al di fuori dell'ordinario turno di servizio.

UILPA Penitenziari

Al restante personale, compreso ovviamente quello che negli Istituti è impiegato nei compiti amministrativo contabili, non dovrà essere richiesta alcuna prestazione di lavoro straordinario, eccedente l'orario d'obbligo, se non nella eventualità in cui il predetto personale sia effettivamente impiegato, per impreviste esigenze operative, a sostituire quello adibito a garantire il corretto e costante funzionamento dei servizi indicati alle lettere "A - B - C - D".

In particolare, per quanto concerne gli altri servizi da assicurare per il corretto funzionamento degli istituti penitenziari, le SS.LL. cureranno che nei singoli istituti sia individuato, nell'ambito dell'orario di servizio settimanale, l'orario di lavoro più appropriato al fine di ovviare a prestazioni da compensare come straordinario perché rese oltre il normale orario d'obbligo.

Si comunica, altresì, che il Comandante di Reparto, la cui attività lavorativa deve, di norma, esaurirsi al termine dell'ordinario turno di lavoro può essere autorizzato ad espletare prestazioni di lavoro straordinario non eccedenti il turno 8-16, fermo restando gli interventi di carattere eccezionali previsti dalla lettera circolare n. 122708/5.1 del 24.5.1996.

In tale ipotesi si procederà, nei di lui confronti, alla liquidazione, nei limiti previsti, delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese ed opportunamente attestate dall'Autorità Dirigente.

I Signori Provveditori Regionali sono invitati ad esercitare un rigoroso controllo sulla puntuale osservanza delle disposizioni con la presente impartite, segnalando, a questa Amministrazione Centrale, ogni irregolare attribuzione di ore di lavoro straordinario.

Sarà cura di questo Dipartimento disporre eventuali recuperi di somme, indebitamente corrisposte, e/o denunciare alla Corte dei Conti i conseguenti danni erariali.

Di quanto sopra si dia la massima diffusione a tutto il personale dipendente.-

UILPA Penitenziari

IL VICE DIRETTORE GENERALE